



COMUNE DI CASOLA VALSENI
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 37 del 15/09/2020

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** il giorno **quindici** del mese di **settembre** alle ore **20:35**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

SAGRINI GIORGIO	Presente
UNIBOSI MARCO	Assente
BULLING DOROTHEE KARINA	Presente
ACERBI SARA	Presente
SARTONI FLAVIO	Presente
VANETTI FULVIO ETTORE	Assente
POLI MIRCO	Presente
MANCURTI GAUDENZIO	Presente
RIVOLA GIAN CARLO	Presente
BENASSI ANDREA	Presente
GIACOMETTI MIRKO	Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2

E' presente l'Assessore Esterno NATI MAURIZIO.

Il VICE SEGRETARIO RAVAIOLI PAOLO assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SAGRINI GIORGIO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: MANCURTI, RIVOLA, ACERBI.



COMUNE DI CASOLA VALSENI

Provincia di Ravenna

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA ANNO 2020**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018);
- D.L. 30.12.2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) convertito dalla Legge n. 19/2017;
- Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss mm ii;
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014, convertito nella Legge n. 68 del 2.05.2014;
- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;
- D.P.R. n. 158/1999;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997.

Motivo del provvedimento:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

SPECIFICATO che la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano

l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

RITENUTO che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno e che l'art. 118 del D.L. 34/2020 ha ulteriormente differito al 31 luglio il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013, termine poi ulteriormente prorogato al 30.09.2020;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020 avente per oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, di approvare il PEF 2020 e di applicare una riduzione tariffaria della quota variabile del tributo a carico delle utenze non domestiche come previsto dalla Delibera di Arera n. 158/2020;

CONSIDERATO che la sopracitata Delibera di Arera stabilisce un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche che, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza, sono state ripartite in quattro gruppi:

- attività "*chiuse per legge e successivamente riaperte*", riduzione della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi e Regionali;
- attività "*ancora soggette a chiusura*", riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%;
- attività che "*potrebbero risultare sospese*", gli "Enti territorialmente competenti" stabiliscono i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione;
- attività "*non soggette a sospensione per emergenza*", per le quali l'Ente territorialmente competente valuta riduzioni tariffarie "*commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti*", da dimostrare "documentalmente".

CONSIDERATO l'interesse pubblico alla tutela di alcune categorie di utenze, in particolare di settori produttivi essenziali per il mantenimento del tessuto economico e sociale cittadino, da attuarsi riducendo il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti

governativi oppure che, pur non essendo obbligate per legge alla chiusura, hanno assistito ad un drastico calo della clientela;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di applicare le indicazioni della Deliberazione 158/2020 di Arera attraverso l'applicazione di percentuali di riduzione dei kd secondo una gradualità che tenga conto delle diverse categorie di utenza come descritto analiticamente nel prospetto allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO dell'applicazione delle riduzioni di cui sopra, l'Amministrazione Comunale, valutate le possibilità di bilancio, al fine di riconoscere una riduzione ulteriore per le utenze non domestiche, mette a disposizione uno stanziamento di bilancio che permetta di sostenere l'intero costo del servizio senza gravare sulle altre utenze sia del domestico che del non domestico. Tale riduzione si applica in parte riducendo il montante per il non domestico per € 12.000,00 e in parte con la previsione di ulteriori riduzioni da applicare alla quota variabile delle utenze non domestiche cui è già stata riconosciuta la riduzione di Arera secondo una proporzionalità analoga, intervento che viene garantito attraverso apposita autorizzazione di spesa pari ad € 43.000,00, ricorrendo a risorse a disposizione del Comune, il tutto come descritto analiticamente nel già citato prospetto allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO:

- che l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, AATO 7 della Provincia di Ravenna (costituita ai sensi delle norme ambientali vigenti e partecipata dal Comune di Casola Valsenio a seguito dell'approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni dei servizi idrico e gestione rifiuti avvenuta con atto C.C. n. 36 del 11 aprile 2009), ha affidato ad HERA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale, sulla base della convenzione approvata con delibera dell'Assemblea AATO 7 (all'epoca Agenzia ATO di Ravenna) n. 5/532 del 16/12/2005, con decorrenza dall'1/1/2006 al 31/12/2011, prorogata con delibera n. 9 del 7/12/2011 fino al 31/12/2014, fermo restando che il gestore resta obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento e fino al subentro del nuovo gestore;
- che la legge regionale n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- che ATERSIR si configura, pertanto, come una forma partecipativa degli enti locali;
- che fra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle linee guida vincolanti per le tariffe d'utenza e dei relativi regolamenti;

RICHIAMATA la deliberazione CAMB/2020/30 del Consiglio d'Ambito di Atersir del 14

luglio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2020, al netto di IVA, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Casola Valsenio;

VISTO il DPR n. 158/1999 *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;

RICHIAMATE:

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 nelle quali il MEF, con riferimento al comma 653, evidenzia che *"... richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati ..."*, e rileva che *"... i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti ..."* e che *"... quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento ..."*;
- l'aggiornamento per l'anno 2020 delle "linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013 con le quali il MEF conferma *"l'impostazione delle linee guida interpretative per il 2019 e fornisce indicazioni per l'aggiornamento dei dati utili al calcolo del costo di riferimento del servizio rifiuti sulla base dell'evoluzione intervenuta nel sistema dei fabbisogni standard pertinente al servizio stesso"*;
- la Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 *"Costi del servizio rifiuti, considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013) e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443"*;
- *l'elaborazione/aggiornamento dei fabbisogni standard del Comune di Casola Valsenio trasmessa all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti a mezzo pec (PG n. 13069/2020), complessivamente pari ad € 498.796,13;*

VISTO che il Piano Economico Finanziario 2020 approvato da Atersir è comprensivo della quota per il fondo di solidarietà terremoto di € 1.336,00, dell'Incentivo Servizi - LFB1 connesso alla gestione del Fondo incentivante di cui alla L.R. 16/2015 di € 7.855,00 e del fondo Covid di cui alla L.R. 16/2015 di € 4.158,00 ed è al netto della scontistica e riduzioni previsti per legge e con regolamento comunale, dei costi di accertamento e riscossione del tributo (CARC), della quota insoluti, oltre che dell'IVA;

TENUTO CONTO che dal costo del servizio deve essere detratto il valore del contributo ministeriale previsto per il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, in quanto il suddetto contributo è incassato dal Comune;

CONSIDERATO che il costo del servizio rifiuti, risultante dal PEF approvato da Atersir,

deve essere quindi integrato, ai sensi di legge, con specifiche voci di costo e che pertanto la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2020 viene determinata, come di seguito riportato:

Valore PEF, quota gestore, approvato da Atersir	€ 382.368,00
IVA 10% su PEF (tranne fondo terremoto)	€ 38.103,20
Costi di gestione del tributo - CARC - (IVA inclusa)	€ 13.253,17
Contributo MIUR per scuole statali	-€ 945,00
Fondo incentivante LFB1	-€ 7.855,00
Fondo Covid	-€ 4.158,00
Scontistica utenze domestiche	€ 19.412,61
Scontistica utenze non domestiche	€ 14.987,80
Stima quota insoluti	€ 22.145,59
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle tariffe	€ 477.312,37

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

DATO ATTO altresì che:

- il costo complessivo - base per la determinazione delle tariffe, più sopra riportato viene coperto per il 64,47% dalla Tari relativa alle utenze domestiche e per il 35,53% dalla Tari relativa alle utenze non domestiche;
- le tariffe Tari 2020 relative alle utenze domestiche non subiscono alcun incremento, mentre quelle relative alle utenze non domestiche, comprensive delle riduzioni (per le categorie beneficiarie) disposte per l'emergenza Covid19 e tramite contributo Comunale, subiscono una riduzione media del 33,82% rispetto al 2019;

DATO ATTO

- che ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% dell'importo della TARI, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ravenna;
- che il tributo provinciale, sarà incassato unitamente alla tassa sui rifiuti e successivamente riversato alla Provincia. Per l'anno 2020, poiché il pagamento della Tari sarà effettuato tramite bollettino conforme al PagoPA non trova applicazione, fino a diversa disposizione, la norma che prevede che la Struttura di gestione di cui al D.L. 241/97 effettui lo scorporo dai singoli versamenti di

quanto riscosso a titolo di tributo provinciale (TEFA) ed opera il successivo riversamento alla Provincia;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che prevedono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato prorogato al 31.07.2020 dal D.L. n. 34 del 19.05.2020 e ulteriormente prorogato al 30.09.2020;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "B" al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2020 avente per oggetto "EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI";

RICHIAMATA l'ulteriore Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2020 avente per oggetto "ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLE RATE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI", che ha fissato il termine di pagamento della TARI 2020 in due rate con scadenza il 31/10/2020 e il 31/12/2020, in un'ottica volta a semplificare gli adempimenti fiscali nell'attuale contesto economico e socio-sanitario, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento Tari;

VISTO l'art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 12.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO l'atto della Giunta URF n. 88 del 16/05/2019 con cui è stata affidata ad HERA S.p.A. la gestione e la riscossione ordinaria della TARI per gli anni 2019-2021 per tutti i Comuni dell'Unione;

VISTA la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 28 del 20.12.2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2020 alla D.ssa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Casola Valsenio n. 18 del 24.12.2019 relativo all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2020 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

TANTO premesso e considerato, viste le tabelle di cui agli allegati "A" e "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Udita l'esposizione del Sindaco;

Visto l'allegato verbale di discussione in aula;

Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

PRESENTI N. 9 - VOTANTI N. 9

FAVOREVOLI N. 8

CONTRARI N. //

ASTENUTI N. 1 (Giacometti)

DELIBERA

- 1 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di definire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020, da coprire con l'entrata TARI secondo le logiche specificate nelle premesse, come di seguito riportato:

Valore PEF, quota gestore, approvato da Atersir	€ 382.368,00
IVA 10% su PEF (tranne fondo terremoto)	€ 38.103,20
Costi di gestione del tributo - CARC - (IVA inclusa)	€ 13.253,17
Contributo MIUR per scuole statali	-€ 945,00
Fondo incentivante LFB1	-€ 7.855,00
Fondo Covid	-€ 4.158,00
Scontistica utenze domestiche	€ 19.412,61
Scontistica utenze non domestiche	€ 14.987,80
Stima quota insoluti	€ 22.145,59
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle tariffe	€ 477.312,37

- 3 di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le riduzioni di cui alla tabella allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, e l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2020, comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati, di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4 di dare atto che le tariffe TARI, così determinate, hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
- 5 di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
- 6 di dare atto che il presente provvedimento è dotato della copertura finanziaria per quanto concerne la contribuzione pubblica a riduzione della Tari di cui alle premesse per un importo di € 55.000,00 al cui finanziamento si provvederà con deliberazione di variazione di Bilancio del Consiglio Comunale che sarà assunta entro il 30/09/2020;
- 7 di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'ente, in relazione alla disciplina di un'entrata tributaria e alla definizione delle modalità di riscossione e degli importi;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere, con separata votazione unanime e palese.



COMUNE DI CASOLA VALSENI
Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Deliberazione n. 37 del 15/09/2020

IL SINDACO
SAGRINI GIORGIO

IL VICE SEGRETARIO
RAVAIOLI PAOLO

ALLEGATO "A" - Comune di Casola Valsenio

Categoria	Sottocategoria	Descrizione categoria	ARERA (fasce di riduzione dei kD con riduzioni soltanto dal PEF)	Comune di Casola Valsenio (fasce di riduzione con contributi da Bilancio Comunale)*
1	1A	musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	25%	Fascia Alta
1	1B	associazioni	15%	Fascia Media
2		cinematografi e teatri	25%	Fascia Alta
3	3A (da 0 a 2000 mq)	autorimesse, magazzini		
3	3B (oltre 2000 mq)	autorimesse, magazzini		
4		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	15%	Fascia Media
5		Stabilimenti balneari		
6	6A (da 0 a 2000 mq)	esposizioni, autosaloni	15%	Fascia Media
6	6B (oltre 2000 mq)	esposizioni, autosaloni	15%	Fascia Media
7		Alberghi con ristorante	15%	Fascia Media
8		Alberghi senza ristorante	15%	Fascia Media
9		Case di cura e riposo		
10		Ospedale		
11	11A	uffici, agenzie	5%	Fascia Bassa
12		banche, istituti di credito e studi professionali		
13	13A	abbigliamento, calzature	25%	Fascia Alta
13	13B	librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevoli	15%	Fascia Media
13	13C	distributori automatici, gioiellerie		
14	14A	edicole, tabaccai, plurilicenze		
14	14B	farmacie		
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	25%	Fascia Alta
16		Banchi di mercato beni durevoli	25%	Fascia Alta
17		Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	25%	Fascia Alta
18		falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	15%	Fascia Media
19		carrozzerie, autofficine, elettrauto	15%	Fascia Media
20	20A (da 0 a 2000 mq)	attività industriali	5%	Fascia Bassa
20	20B (da 2001 a 8000 mq)	attività industriali	5%	Fascia Bassa
20	20C (da 8001 a 15000 mq)	attività industriali	5%	Fascia Bassa
20	20D (oltre 15000 mq)	attività industriali	5%	Fascia Bassa

Fogliol

21	21A (da 0 a 2000 mq)	attività artigianali	5%	Fascia Bassa
21	21B (oltre 2000 mq)	attività artigianali	5%	Fascia Bassa
22	22A (da 0 a 150 mq)	ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie	15%	Fascia Media
22	22B (oltre 150 mq)	ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie	15%	Fascia Media
23		Mense, birrerie, hamburgerie	15%	Fascia Media
24	24A (da 0 a 30 mq)	bar, caffè, pasticcerie	15%	Fascia Media
24	24B (oltre 30 mq)	bar, caffè, pasticcerie	15%	Fascia Media
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
26		Plurilicenze alimentari e/o miste		
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al t.	15%	Fascia Media
28		Ipermercati di generi misti		
29		Banchi di mercato genere alimentari		
30		Discoteche, night club	25%	Fascia Alta

*Legenda:

Fascia Bassa sconto **15,28%**

Fascia Media sconto **45,84%**

Fascia Alta sconto **76,40%**

COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Allegato "B" alla Delibera di Consiglio Comunale:

TASSA SUI RIFIUTI – TARI – APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare	Ka	Kb	Tariffa Fissa €/mq.	Tariffa Variabile €.
1	0,80	0,95	0,666	84,666
2	0,94	1,68	0,782	149,725
3	1,05	2,05	0,874	182,700
4	1,14	2,39	0,948	213,001
5	1,23	3,01	1,023	268,257
6 o più	1,30	3,44	1,081	306,579

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Kc	Kd	Tariffa Fissa €/mq.	Tariffa Variabile €/mq.
1a - Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	0,57	2,93	0,725	0,885
1b – Associazioni	0,44	2,52	0,559	0,762
2 - Cinematografi e teatri	0,43	2,81	0,547	0,849
3.0 (da 0 a 2000 mq) - Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	5,85	0,763	1,768
3.1 (oltre 2000 mq) – Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	3,51	0,612	1,061
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	5,41	0,966	1,635
5 – Stabilimenti balneari	0,64	5,22	0,814	1,578
6.0 – (da 0 a 2000 mq) – Esposizioni, autosaloni	0,51	3,72	0,648	1,124
6.1 (oltre 2000 mq) – Esposizioni, autosaloni	0,39	2,78	0,496	0,840
7 – Alberghi con ristorante	1,64	11,25	2,085	3,400
8 – Alberghi senza ristorante	1,18	7,13	1,500	2,155
9 – Case di cura e riposo	1,00	8,91	1,271	2,693

10 – Ospedali	1,29	10,10	1,640	3,052
11 a – Uffici, agenzie	1,52	11,50	1,931	3,478
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,92	7,55	1,163	2,280
13a - Negozi di abbigliamento, calzature	1,12	7,81	1,424	2,360
13b - Libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,36	9,40	1,729	2,841
13c - Distributori automatici, gioiellerie	0,87	10,41	1,106	3,146
14 a – Edicola, tabaccaio, plurilicenze	1,80	11,84	2,288	3,578
14 b – Farmacia	2,28	15,20	2,894	4,594
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,05	5,26	1,335	1,593
16 – Banchi di mercato di beni durevoli	2,20	11,14	2,797	3,370
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,09	7,30	1,386	2,209
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,13	6,73	1,437	2,034
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	6,93	1,386	2,094
20.0 (da 0 a 2000 mq) – Attività industriali con capannoni di produzione	1,09	5,67	1,386	1,714
20.1 (da 2001 a 8000 mq) – Attività industriali con capannoni di produzione	0,97	3,54	1,233	1,070
20.2 (da 8001 a 15000 mq) – Attività industriali con capannoni di produzione	0,80	3,04	1,017	0,919
20.3 (oltre 15000 mq) – Attività industriali con capannoni di produzione	0,66	2,15	0,839	0,650
21.0 (da 0 a 2000 mq) – Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	6,46	1,386	1,952
21.1 (oltre 2000 mq) – Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,97	3,52	1,233	1,064
22.0 (da 0 a 150 mq) – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,71	38,98	7,259	11,780
22.1 (oltre 150 mq) – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,44	34,85	5,645	10,532
23 – Mense, birrerie, amburgherie	5,00	36,38	6,357	10,994
24.0 (da 0 a 30mq) - Bar, caffè, pasticceria	3,96	37,44	5,034	11,315

24.1 (oltre 30mq) - Bar, caffè, pasticceria	3,96	20,36	5,034	6,153
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	21,95	3,509	6,634
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,85	3,318	6,603
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,00	45,30	5,081	13,693
28 - Ipermercati di generi misti	3,49	26,00	4,437	7,857
29 - Banchi di mercato di genere alimentari	5,03	31,46	6,392	9,508
30 - Discoteche, night club, sale giochi	1,91	10,11	2,428	3,055



VERBALE DI DISCUSSIONE IN AULA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, in merito alle riduzioni della TARI per le utenze non domestiche. Oltre alla riduzione già definita da ARERA, anche ogni Comune ha finanziato un'ulteriore riduzione delle tariffe, destinandovi una parte dei fondi trasferiti al Comune dallo Stato.

Vengono distribuite ai consiglieri le tabelle con i dati finanziari di variazione, concordate con le associazioni di categoria.

Le tariffe relative alle utenze domestiche sono rimaste sostanzialmente invariate, ma la riscossione avverrà in due rate anziché tre, con l'importo della singola rata conseguentemente più alto.



COMUNE DI CASOLA VALSENI

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2020 / 139

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
ANNO 2020

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/09/2020

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENI

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2020 / 139

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 01/09/2020

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
VENIERI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2020 / 139

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

x la copertura finanziaria assicurata alla contribuzione comunale come da specifica variazione di bilancio;

x gli effetti diretti del presente provvedimento sulla disciplina dell'entrata da Tassa sui rifiuti Tari 2020;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 01/09/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 15/09/2020

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA ANNO 2020**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/09/2020.

Li, 22/09/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BIAGI RAFFAELLA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

Provincia di Ravenna

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 15/09/2020

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA ANNO 2020**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 02/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BIAGI RAFFAELLA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

Provincia di Ravenna

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 15/09/2020

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA ANNO 2020**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 22/09/2020 al 07/10/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 08/10/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BIAGI RAFFAELLA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)